

**TESTO UNICO
PARTE B**

**MANUALE
PER L'INDIVIDUAZIONE,
LA VALIDAZIONE E
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
ACQUISITE
IN CONTESTI NON FORMALI E INFORMALI**

1. Premessa.....	33
2. Il processo di individuazione e validazione delle competenze.....	33
2.1. La fase di identificazione.....	34
2.2. La fase di validazione	36
2.3. La fase di attestazione delle competenze validate.....	39
3. La certificazione delle competenze validate.....	40
4. Indicazioni specifiche per la certificazione delle competenze nell'ambito delle qualificazioni oggetto di formazione normata.....	40

1. Premessa

Il presente documento costituisce la seconda sezione del **Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema** ed individua le procedure e le operazioni connesse al processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite dall'individuo in ambito non formale e informale, dove, coerentemente con quanto definito nel Decreto sulla Certificazione del 16 Gennaio 2013 (d'ora in avanti nominato "Decreto sulla certificazione")⁶³, si chiarisce che:

- con apprendimento formale si intende *"l'apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari"*. L'apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente;
- con apprendimento non formale si intende *"l'apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nel punto precedente, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese"*;
- con apprendimento informale si intende, infine, *"l'apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito dei contesti di lavoro, familiare e del tempo libero"*⁶⁴.

Il presente Manuale analizza le caratteristiche generali della certificazione, richiamando i principali riferimenti normativi in un'ottica sussidiaria (Regione, Italia, Europa) e complementare, e presenta, poi, le procedure da attuare nella Regione Piemonte per l'individuazione, validazione e successiva certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, illustrando gli strumenti e gli attori coinvolti nel processo. Con questo documento, quindi, si contribuisce a garantire, come richiesto dal Decreto sulla Certificazione, "l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze" che "si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale"⁶⁵.

2. Il processo di individuazione e validazione delle competenze

Il processo di seguito descritto si inserisce concettualmente e metodologicamente come *continuum* di quanto definito nel *"Manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti"*, che costituisce la PARTE A del Testo Unico.

Il processo presentato, tuttavia, muove dalla necessità di riconoscere quelle competenze che l'individuo ha maturato nell'arco della sua esistenza, a prescindere dal contesto di acquisizione: non si tratta, quindi, di descrivere nel presente manuale un processo di *apprendimento* delle competenze, bensì di identificare un processo di *riconoscimento* delle competenze già possedute ma non sempre espresse e consapevoli.

⁶³ DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 13 . Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

⁶⁴ Ibidem, art. 2, comma 1, lettera b), c), d).

⁶⁵ Ibidem, art. 3, comma 4 lettera e).

Alla luce di questa logica di fondo, vengono descritte di seguito le operazioni che conducono alla individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti formali⁶⁶, non formali e informali.

Il processo di individuazione e validazione delle competenze conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato⁶⁷, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale e informale in relazione alle qualificazioni ricomprese nel Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte⁶⁸ e inserito in un processo di valutazione e certificazione già utilizzato per le certificazioni di parte seconda e di parte terza. Tale processo si distingue in tre fasi, tra loro propedeutiche:

1. Fase di identificazione: si tratta di un'attività finalizzata alla messa in trasparenza delle competenze della persona, riconducibili ad una o più qualificazioni.
2. Fase di valutazione: si tratta di una fase volta all'accertamento delle competenze attraverso l'analisi delle evidenze, l'applicazione di metodologie valutative, riscontri ed eventuali⁶⁹ prove idonee ad accertare le competenze effettivamente possedute. Tale fase è presente sia nella fase di validazione, sia in quella di certificazione.
3. Fase di attestazione: si tratta della fase conclusiva del processo di individuazione e validazione, finalizzata al rilascio dell'attestato di validazione delle competenze dalla Regione Piemonte o dall'ente titolato che documentano le competenze individuate e validate riconducibili a una o più qualificazioni.

Di seguito vengono precisati gli attori, i ruoli e le funzioni relative a ciascuna fase del processo di individuazione e validazione delle competenze garantendo l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi.

2.1. La fase di identificazione

La fase di identificazione delle competenze si avvia su esplicita richiesta della persona o viene proposta dagli Enti titolati nell'ambito di specifici interventi programmati dalla Regione Piemonte al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro e di accrescere le opportunità professionali, favorire la mobilità intersettoriale e riconoscere le competenze maturate.

Durante la fase di identificazione l'individuo – di seguito utente - descrive in forma colloquiale le proprie **esperienze** con il supporto di un **operatore adeguatamente formato** sui processi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte.

Tale operatore potrà attivare tali processi solo all'interno di un ente titolato ossia accreditato e autorizzato dalla Regione Piemonte (ente titolare)⁷⁰ per la realizzazione della fase di identificazione che si occupa di effettuare la ricostruzione delle esperienze del cittadino e tradurle in competenze, conoscenze ed abilità.

⁶⁶ Si intende specificare che non vengono validate le competenze già certificate in contesti formali ma che, in un processo di individuazione e validazione possono contribuire – in qualità di evidenze - alla validazione delle competenze, anche le esperienze formative di tipo formale che l'individuo abbia realizzato nella propria vita, in un'ottica di *lifelong learning* e *lifewide learning*.

⁶⁷ Soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità (DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2). Nel presente Manuale si fa riferimento ai soli Enti titolati accreditati dalla Regione Piemonte, tra cui sono ricompresi anche i Centri per l'Impiego, accreditati d'ufficio.

⁶⁸ Il Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte si compone dei seguenti elementi:

- Standard di riferimento nazionali, così come approvati in sede di accordi nazionali tra Stato e Regioni e province autonome
- Profili/Obiettivi relativi a professioni normate;
- Profili/Obiettivi relativi a professioni non normate.

⁶⁹ L'approccio metodologico scelto per la fase di valutazione finalizzata alla validazione prevede **sempre** la realizzazione di un colloquio tecnico tra l'utente/candidato e un esperto della materia e solo in caso di necessità la somministrazione di altre prove (questionari, prove pratiche, etc.).

⁷⁰ La Regione definirà con appositi atti programmatici i soggetti titolati a mettere in atto i processi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Nella fase di avvio del servizio di individuazione e validazione gli enti titolati verranno individuati tra i soggetti Accreditati alla formazione professionale e all'orientamento e tra i servizi al lavoro pubblici e privati.

In questa fase l'operatore potrà registrare le evidenze rilevate e ritenute spendibili per la futura occupabilità del lavoratore in un apposito "Dossier". Tali evidenze sono a supporto della dimostrazione del possesso di competenze acquisite dall'utente in ambito formale, non formale e informale.

Dal punto di vista metodologico tale fase si attua prima attraverso la **ricognizione delle esperienze** dichiarate dalla persona: l'operatore sostiene l'utente nella ricostruzione del proprio percorso formativo e professionale e del proprio patrimonio di competenze a partire dalle esperienze e dalle evidenze raccolte.

L'operatore provvederà, quindi, ove sia possibile individuare una corretta corrispondenza, a tradurre le esperienze fornite dall'utente nelle **competenze presenti e descritte** nel Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte.

La ricostruzione delle esperienze descritte dall'utente e l'individuazione delle competenze presenti a sistema avverrà in futuro, non solo in base a quanto presente nel Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte, ma anche in riferimento alle competenze incluse nel "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e di cui al Capo III del Decreto sulla certificazione. Tale servizio di individuazione e validazione delle competenze potrà avvalersi ed essere erogato nell'ambito delle reti territoriali di servizi pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro per l'apprendimento permanente di cui al comma 33, art. 4 della Legge 92/2012.

Nella fase di identificazione avrà un peso rilevante e la **finalità** per cui è stato attivato il processo di individuazione e validazione.

Ad esempio, qualora tale processo sia stato attivato con la finalità di riconoscere le competenze e certificare i crediti per l'**ingresso in uno specifico percorso formativo** (riferito ad uno specifico standard formativo regionale), l'operatore supporterà l'utente nella descrizione delle esperienze e delle evidenze rilevanti coerenti per tale finalità, tenendo come riferimento gli standard formativi della Regione Piemonte.

Qualora, invece, tale processo sia stato attivato, al fine di **facilitare la ricollocazione lavorativa** di un cittadino e favorire la spendibilità delle competenze da questo acquisite in ogni contesto di apprendimento, l'operatore supporterà l'utente nel ricostruire le esperienze e raccogliere le evidenze maggiormente utili e spendibili a tal fine.

Qualora, ancora, il processo sia attivato nell'ambito dei percorsi di **apprendistato** di primo e secondo livello, tale processo sarà finalizzato all'individuazione e validazione delle competenze previste dalla figura/profilo di riferimento e dal PFI.

Una volta individuate le competenze nel Repertorio degli Standard formativi della Regione Piemonte, si apre la fase di **analisi delle evidenze** connesse alle competenze.

L'utente fornirà tutti i certificati, le attestazioni, gli atti formali e la documentazione ritenuta utile per avallare le esperienze descritte in qualità di "evidenza documentale". Qualora tali evidenze siano già disponibili sui sistemi informativi della Regione Piemonte l'operatore supporterà l'utente nella raccolta di tali evidenze disponibili.

L'operatore si occuperà, quindi, di supportare l'utente nel **selezionare le evidenze**. In questa fase si acquisiscono i prodotti ed i documenti forniti dall'utente o disponibili sul sistema e si analizzano per constatare la coerenza degli stessi al fine di inserirli nel "Dossier" ed eventualmente chiedere ulteriori documenti ed elementi di evidenza. L'operatore supporta l'utente in un'analisi qualitativa delle evidenze, e nella valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri di **validità, coerenza e completezza** in modo da costruire una scheda delle competenze utile ai fini concordati tra utente e operatore (riconoscimento crediti, validazione ed eventuale successiva certificazione, ricollocazione e quindi matching domanda-offerta di lavoro, etc).

La **validità** dell'evidenza sarà data dalla correttezza formale della stessa (es. presenza di firme, date e loghi su lettere, attestazioni, contratti). La **coerenza** dell'evidenza dovrà essere verificata rispetto all'esperienza ricostruita ed alle competenze individuate (es. riconducibilità delle mansioni in un contratto con il datore di lavoro, la correlazione tra i risultati di apprendimento presenti in un attestato e le competenze individuate nella scheda delle competenze, etc.). La **completezza** verrà verificata confrontando le evidenze raccolte e le esperienze ricostruite in riferimento alle competenze individuate, per costruire una scheda delle competenze che "motivi" e comprovi il possesso di tutte le competenze, abilità e conoscenze individuate.

L'operatore potrà supportare l'utente anche nella predisposizione del curriculum vitae redatto su formato Europass e del Passaporto Europeo della Lingua per fornire uno strumento aggiuntivo all'utente.

Il "Dossier" può essere consegnato a seguito della sola fase di identificazione e in tal caso **non è accompagnato da un attestato di validazione e non costituisce esso stesso un documento di validazione** poiché, rispetto ad esso non è stata attuata nessuna valutazione di merito. In tal senso il "Dossier" ha valore di certificazione di parte prima ai sensi della D.G.R. n. 152-3672/2006 e s.m.i.

Il "Dossier" del cittadino può essere fatto da un Ente titolato e poi, chiusa l'attività, essere ripreso e completato in un momento successivo da un altro Ente titolato.

2.2. La fase di validazione


Il processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, consente alle persone di vedere riconosciute le competenze acquisite in ogni contesto, ponendole in relazione con le competenze oggetto dei percorsi formali di istruzione e formazione e dando luogo a riconoscimenti capitalizzabili in funzione dell'acquisizione di documenti e titoli formali. In questo processo, la fase di validazione riguarda un primo accertamento del possesso delle competenze ricostruite durante la fase di identificazione e può portare al rilascio di un attestato di validazione delle competenze (secondo i format previsti dalla D.D. 420 del 1/07/2016).

Per tale ragione la valutazione deve essere effettuata all'interno degli **"enti titolati" per la fase di validazione** che, in Regione Piemonte, **potranno essere individuati tra:**

- i soggetti accreditati per le attività di formazione professionale** della Regione Piemonte;
- i servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento.**

Di seguito sono definiti i requisiti dei soggetti di cui alle lettere "a" e "b" sopra riportate e le limitazioni delle loro funzioni.

Ente	Requisiti	Ambito operativo
a. Soggetti accreditati per le attività di formazione professionale	- esperienza consolidata nella formazione per il rilascio di qualificazioni/attestazioni afferenti a profili/obiettivi relativi alle competenze da valutare	- validazione delle competenze afferenti alle qualificazioni/ attestazioni ed ai a profili/obiettivi rispetto a cui l'ente ha esperienza consolidata nella formazione

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
	- presenza presso l'ente di un esperto in tecniche di certificazione (ai sensi della D.G.R. n. 152-3672/2006) appositamente formato - dotazione di strumentazioni e laboratori idonei - presenza presso l'ente di docenti con adeguate competenze, ovvero con almeno cinque anni di esperienza nella formazione per il rilascio di qualificazioni/ attestazioni afferenti a profili/obiettivi relativi alle competenze da valutare	- realizzazione delle prove compensative per i soggetti che hanno avviato un percorso di individuazione e validazione, anche in un ente di categoria "b", per cui non è stata sufficiente la valutazione e del dossier e il colloquio tecnico (sempre rispetto alle competenze afferenti alle qualificazioni/ attestazioni ed ai a profili/obiettivi su cui il soggetto ha esperienza consolidata)
b. Servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento	- presenza presso il soggetto di un esperto in tecniche di certificazione (ai sensi della D.G.R. n. 152-3672/2006) appositamente formato - disponibilità di esperti con adeguate competenze, ovvero con almeno cinque anni di esperienza nell'ambito settoriale oggetto di validazione.	- validazione delle competenze afferenti alle qualificazioni/ attestazioni ed ai a profili/obiettivi rispetto a cui l'ente dimostra di avere disponibilità di esperti - nel caso in cui non sia sufficiente la valutazione del dossier e il colloquio tecnico, gli enti ricadenti in questa categoria si avvalgono del supporto tecnico e logistico degli enti di categoria "a" per la realizzazione delle prove suppletive.

Rispetto alla fase di identificazione, la fase di validazione presuppone una **valutazione** e richiede la presenza di un mix di attori in possesso di determinate competenze necessarie per il processo di riferimento.

Ai fini della validazione, infatti, saranno coinvolti i seguenti esperti che intervengono nella validazione congiuntamente o in momenti separati del processo:

- un esperto che abbia competenze in **tecniche di certificazione** che presidi l'intero processo garantendone la qualità (ai sensi della D.G.R. n. 152-3672/2006);
- un operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte. Negli enti di formazione tale soggetto può coincidere con l'operatore abilitato ad effettuare **operazioni di certificazione**, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato L alla DGR 152-3672 del 2006;
- **esperti della materia:**
 - **esperti della formazione** individuato all'interno dell'Ente di formazione che realizza il processo di validazione e che è esperto nell'ambito delle competenze oggetto di validazione;

oppure

- (nel caso sia giudicato necessario dall'ente titolato e dall'esperto con competenze in tecniche di certificazione) **esperti del mondo del lavoro** individuato anche tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale⁷¹ istituito a seguito di avviso pubblico, da coinvolgere nella fase di valutazione delle competenze da validare e per la realizzazione di colloqui tecnici.

⁷¹ La Regione Piemonte, in applicazione della L.R. 22/2009, art. 59, ha approvato con DGR n. 31-2441 del 27 luglio 2011 la nuova disciplina delle commissioni esaminatrici, che istituisce l'elenco di esperti del mondo del lavoro.

A partire dagli esiti di tale analisi, gli esperti della materia dovranno individuare i contenuti chiave da approfondire nel corso del colloquio e delle eventuali prove suppletive per accertare l'effettivo possesso delle competenze oggetto di valutazione.

Gli esperti, sulla base del "Dossier" redatto nella fase di identificazione, analizzano le competenze oggetto di possibile validazione attraverso una *Scheda di valutazione delle evidenze*: si tratta di uno strumento che permette di individuare le competenze oggetto di validazione, correlate alle competenze del profilo/obiettivo standard di riferimento e di valutare, in prima analisi, il livello di attendibilità e certezza delle evidenze stesse, e, successivamente, il grado di copertura della competenza a cui è associabile l'evidenza prodotta.

La *Scheda di valutazione delle evidenze* permette, quindi, di mettere in relazione, attraverso una matrice di correlazione, le due analisi e di valutare, in primis, se somministrare o meno prove suppletive all'utente. Nel caso in cui, infatti, le evidenze portate coprono almeno il 60% della competenza di riferimento⁷², si ritiene che l'utente abbia acquisito tale competenza in un percorso di apprendimento - formale, non formale o informale - e lo si sottopone alle prove suppletive al fine di accertarne il possesso e di validarle. Nel caso in cui, invece, le evidenze portate a supporto non coprono almeno il 60% delle competenze da validare, si passa alla fase di valutazione del possesso di singole parti di una competenza, ovvero del possesso di abilità minime o di conoscenze essenziali.

Nel caso in cui, infine, il grado di attendibilità e certezza dell'evidenza sia pari a 1⁷³ e le evidenze portate coprono la competenza con una percentuale tra il 90 e il 100%, la competenza si ritiene sostenuta dall'evidenza e sarà possibile procedere alla realizzazione solo di un **colloquio** dell'utente con l'esperto della formazione e (se necessario) con l'esperto del mondo del lavoro e alla compilazione dell'attestato di validazione delle competenze, senza somministrare prove suppletive.

La fase di valutazione proseguirà, quindi, nella somministrazione di un colloquio tecnico (sempre) e di eventuali prove integrative che saranno strutturate, quando possibile, dall'ente titolato a partire da:

- parti di **Prove di Valutazione Standard**, quando disponibili e in quanto tali strutturate da parte delle Commissioni regionali per area/sottoarea professionale;
- parti di **Prove di Valutazione Nuove** progettate dagli enti titolati nel rispetto dei vincoli definiti per la progettazione dalla Regione e validate dalla Regione.

Gli esiti della prova somministrata all'utente saranno valutati dall'esperto della formazione ed eventualmente dall'esperto del mondo del lavoro.

La validazione delle competenze in esito alla fase di identificazione e valutazione potrà riguardare:

- le competenze di un **intero profilo/obiettivo**⁷⁴ così come descritto nel Repertorio Regionale degli

⁷² Il grado di copertura viene verificato sulla base del numero di abilità e conoscenze essenziali che compongono la competenza di riferimento associabili all'evidenza.

⁷³ Il grado di attendibilità e certezza delle evidenze è un indicatore che può essere espresso con giudizi pari a 0, 0,5 e 1. L'attendibilità e la certezza dell'evidenza sono pari a:

- 0 nei casi in cui le esperienze siano supportate solo da "evidenze verbali" ovvero da evidenze quali *output* realizzati dall'utente che, tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale correlabile all'*output*.

- 0,5 nei casi in cui l'evidenza sia costituita da attestati privi di esame di valutazione finale che accerti il possesso delle competenze, quali l'attestato di frequenza con profitto, ovvero da una lettera di referenze, ovvero da attestati rilasciati nell'ambito della formazione privata.

- 1 nei casi in cui l'evidenza costituisca documentazione formale, quali attestati di qualificazione rilasciati da strutture accreditate dalla Regione Piemonte oppure da contratti di lavoro o di possesso di un esercizio.

⁷⁴ Con il termine "profilo/obiettivo" si intendono i seguenti elementi del Repertorio:

- Standard di riferimento nazionali, così come approvati in sede di accordi nazionali tra Stato e Regioni e province autonome;

Standard Formativi (tale validazione non sostituisce la fase di certificazione e rappresenta una certificazione di parte seconda);

- **singole competenze** intese come l'insieme di abilità minime e di conoscenze essenziali parte di un profilo/obiettivo che rientra nel Repertorio degli Standard Formativi;
- **singole conoscenze essenziali ed abilità minime** intese come parti di una competenza afferente ad un profilo/obiettivo parte del Repertorio degli Standard Formativi.

2.3. La fase di attestazione delle competenze validate

In base agli esiti della prova somministrata e della valutazione delle evidenze, la valutazione si conclude con una delle ipotesi alternative:

- a) la validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo;
- b) la validazione di una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi;
- c) il riconoscimento di singole abilità e conoscenze;
- d) nessuna validazione o riconoscimento.

Nel caso di validazione di una o più competenze del profilo/obiettivo (b) o di tutte le competenze del profilo/obiettivo (a), l'operatore rilascerà all'utente il l'attestato di validazione.

L'attestato di validazione delle competenze consiste nella validazione attraverso la quale l'Ente titolato accreditato/autorizzato dalla Regione Piemonte attesta ad una persona il possesso delle competenze che compongono un profilo professionale o un obiettivo e/o parti di competenze intese come abilità minime e conoscenze essenziali afferenti a specifiche competenze appartenenti ad uno specifico profilo/obiettivo, in esito ad un percorso di apprendimento formale, non formale o informale.

Tale attestazione ha valore di certificazione di parte seconda e dovrà garantire i contenuti minimi delle attestazioni richiesti dal Dlgs n.13 del 16 Gennaio 2013.

Nel caso in cui la fase di valutazione abbia portato al riconoscimento solo di alcune conoscenze essenziali e abilità minime della competenza stessa, l'utente ha **diritto di vedere documentate le suddette conoscenze essenziali e abilità minime all'interno dell'attestato di validazione.**

Il processo di individuazione e validazione delle competenze si concluderà, in questo caso, con il rilascio del Dossier e dell'attestato di validazione, con la possibile apertura della fase di riconoscimento dei crediti spendibili in ingresso ad un percorso formativo per l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso stesso.

Nel caso, infine, in cui il processo di individuazione e validazione non porti in esito la validazione di alcuna competenza, conoscenza essenziale o abilità minima, in esito al processo l'utente avrà acquisito il solo Dossier quale strumento di messa in trasparenza delle competenze possedute ed eventualmente il *Curriculum Vitae* e il *Passaporto Europeo delle Lingue* redatti con il supporto dell'operatore addetto.

La Regione terrà traccia nel Dossier della realizzazione del processo di validazione attivato dall'utente. Qualora l'utente decida di entrare in un percorso formativo dovranno essere riconosciuti i crediti in ingresso in base alle competenze validate (riportate nell'allegato dell'attestato di validazione - d.d. 420/2016).

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
---	-----------------------------------	--

L'intero processo di individuazione e validazione delle competenze da cui è derivato l'attestato di validazione, infatti, si integra con la procedura di assegnazione dei crediti e costituisce la base per la valutazione del monte ore oggetto di esonero per l'allievo e dei crediti in ingresso da riconoscere.

Qualora vengano validate tutte le competenze riferite ad un dato profilo dovrà essere consentito l'accesso all'esame finale finalizzato al rilascio della **certificazione di parte terza** prevista dalla Regione.

3. La certificazione delle competenze validate

In fase di avvio dei servizi di Individuazione e Validazione previsti dal presente manuale, la certificazione a seguito di validazione è consentita solo quando tutte le competenze di un profilo risultino validate. Il settore Standard Formativi può consentire e prevedere la certificazione di singole competenze in casi particolari nell'ambito di specifiche azioni di sistema ed interventi sperimentali.

La certificazione rilasciata in questo caso assume il valore di **certificazione di parte terza**, in quanto è rilasciata da un soggetto che è parte terza rispetto al soggetto che viene certificato e al soggetto che ha provveduto alla validazione, ovvero la Commissione esaminatrice nominata da un ente pubblico titolare (Regione Piemonte o Città Metropolitana di Torino).

Il possesso di tutte le competenze di un profilo validate nel Documento di validazione permette di presentare la richiesta di accesso all'esame finale per la certificazione delle competenze e il rilascio dell'attestato di riferimento (ad esempio **Qualifica, Specializzazione, Diploma**).

La richiesta di accesso all'esame per il rilascio dell'attestato di riferimento del profilo/obiettivo validato dovrà essere presa in carico da qualsiasi ente presente sul territorio regionale accreditato dalla Regione per erogare le prove finali e che ha in programma un esame per la valutazione afferente alle competenze che sono state validate all'utente nelle fasi precedenti. L'utente dovrà essere inserito dall'agenzia formativa nella prima sessione d'esame utile.

Qualora vengano attivate azioni di sistema specifiche e/o la domanda da parte degli utenti sia tale da richiedere degli esami ad hoc, la Regione valuterà la possibilità di nominare commissioni appositamente incaricate per la somministrazione degli esami.

Nella fase "a regime" il sistema di certificazione permetterà – ove sia economicamente sostenibile - anche la **certificazione di parte terza delle singole competenze di un profilo per garantire la massima valorizzazione degli apprendimenti acquisiti dai cittadini in percorsi di apprendimento formale, non formale e informale**.

4. Indicazioni specifiche per la certificazione delle competenze nell'ambito delle qualificazioni oggetto di formazione normata

Per la validazione e certificazione delle competenze in ambito delle qualificazioni oggetto di formazione normata si dovrà obbligatoriamente far riferimento alla specifica normativa e specifiche indicazioni e/o linee guida approvate appositamente dalla Regione Piemonte.

Nelle more di tali atti non sono validabili e certificabili, ai sensi del presente Manuale, le competenze acquisite in percorsi di apprendimento non formali e informali ed afferenti alle qualificazioni oggetto di percorsi di formazione normata.

Schema di sintesi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione

Di seguito si riporta uno schema sintetico con le fasi descritte nel manuale, gli enti titolati coinvolti, le figure professionali che svolgono i ruoli chiave nel processo e i principali prodotti attesi.

	Identificazione	Validazione	Certificazione
Ente titolato	1. Servizi per il lavoro pubblici e privati 2. Agenzie Formative Accreditate FP e Orientamento	1. Agenzie Formative Accreditate FP 2. Agenzie Formative Accreditate all'Orientamento e servizi per il lavoro pubblici e privati con il supporto delle Agenzie Formative Accreditate FP per la fase di valutazione o in autonomia nel caso di assenza di prove suppletive (solo colloquio)	Agenzie Formative Accreditate FP
Figure professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del processo: esperto in Tecniche di certificazione • Operatori abilitati ad erogare il servizio: Operatori con specifici prerequisiti e adeguatamente formati sul processo di identificazione, validazione e certificazione e sul sistema dei Profili formativi della Regione Piemonte (nelle Agenzie Formative Accreditate FP tale figura può coincidere con il soggetto abilitato ad effettuare operazioni di certificazione, ai sensi dell'art.4 dell'allegato L alla DGR152-3672 del 2006) 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del processo: esperto in Tecniche di certificazione • Operatori abilitati ad erogare il servizio: Operatori con specifici prerequisiti e adeguatamente formati sul processo di identificazione, validazione e certificazione e sul sistema dei Profili formativi della Regione Piemonte (nelle Agenzie Formative Accreditate FP tale figura può coincidere con il soggetto abilitato ad effettuare operazioni di certificazione, ai sensi dell'art.4 dell'allegato L alla DGR152-3672 del 2006) <p>Tale operatore segue l'utente e presenta all'aghi esperti della materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un esperto della formazione e che è esperto nell'ambito delle competenze oggetto di validazione e (se necessario) • un esperto del mondo del lavoro individuato anche tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del processo: esperto in Tecniche di certificazione • Commissione di valutazione della FP per il rilascio di attestati di qualifica, specializzazione, diploma
Prodotti della Fase	Dossier con valore di certificazione di <u>parte prima</u>	Documento di validazione con valore di <u>certificazione di parte seconda</u> Nella FP rilascio di Crediti formativi se si prevede l'inserimento in un percorso formale (a regime) Alimentazione del Libretto Formativo del Cittadino	Attestati regionali (qualifica, diploma, specializzazione) con valore di <u>certificazione di parte terza</u> (a regime) Registrazione nel Libretto Formativo del Cittadino <u>Si potrà rilasciare anche una certificazione di singole competenze che abbia valore di parte terza ma solo su azioni di sistema e interventi sperimentali autorizzati dalla Regione Piemonte</u>

